Città di Modica

Polizia Locale
Ufficio Ordinanze

PROVVEDIMENTI DEL RESPONSABILE

N. 216/PL DEL n. 05/06/2025

28306
06/06/2025

Oggetto: MARINA DI MODICA – Piazza Mediterraneo

****

IL FUNZIONARIO E.Q. – U.O. 3/COMANDANTE

PREMESSO CHE:

Piazza Mediterraneo, a Marina di Modica, è stata interdetta alla sosta dei veicoli, con eccezione per alcune particolari categorie(disabili e zone rosa);

In Piazza Mediterraneo e Corso Mediterraneo insistono numerose attività commerciali;

RITENUTO CHE:

a. è volontà dell'amministrazione comunale facilitare gli esercenti e i loro fornitori nelle operazioni di carico e scarico;
b. è necessario adottare i provvedimenti di viabilità al fine di garantire la sicurezza;

VISTI gli artt. 5, comma 3°, e 7 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n.285 e del suo Regolamento di Esecuzione;

VISTO il T.U. EE.LL. n. 267/2000;

LETTO il Testo Coordinato delle leggi regionali relative all'ordinamento degli EE.LL., pubblicato sulla G.U.R.S. n.20 del 9 Maggio 2008;

VISTO il C.d.S.;

ORDINA

Per quanto esposto in premessa, confermando l'istituzione di n. 6 (sei) stalli per veicoli al servizio di soggetti H, e uno stallo riservato alle donne in stato di gravidanza o, comunque, in possesso di autorizzazione per la sosta in zona rosa (coloro che usufruiscono di tali stalli hanno l'obbligo di esporre in maniera visibile, l'autorizzazione, sul cruscotto del veicolo):

è consentito l'accesso in Piazza Mediterraneo, nella zona compreso tra il civico 1(Macelleria) e il Ristorante "Le Alghe", esclusivamente per i veicoli adibiti al carico e scarico delle merci, nei seguenti orari:

07:30 – 09:30 / 14:00 – 16:00;

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

- Apposizione della prescritta segnaletica stradale verticale ed orizzontale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16.12.1992 n. 495;

  Pubblicazione della presente ordinanza sul sito informatico Ufficiale del Comune di Modica ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 della legge 69/2009;

Si da atto che il Comune è sollevato da responsabilità per eventuali danni apportati a cose e/o persone durante l'esecutività del presente atto.

Gli organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altri spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 Novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso.

La presente Ordinanza sarà notificata all'Ufficio Segnaletica, dell'Ufficio Servizi del Comando di P.L., al Commissariato di P.S., alla Compagnia Carabinieri, alla Compagnia della Guardia di Finanza.

Il Commissario di P.L. Ignazio Bonomo controllerà l'esatta collocazione della segnaletica stradale.

Resta inteso che il Comune di Modica ed i suoi funzionari sono sollevati da qualsiasi responsabilità qualora si verificassero infortuni a persone e/o cose imputabili a negligenza o ad inosservanza delle norme vigenti in materia di sicurezza stradale, durante l'esecutività del presente atto.

Dalla residenza Municipale

IL FUNZIONARIO E.Q. – U.O. C/COMANDANTE
Dott. Rosario CANNIZZARO